II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America Latina e dell'Asia nonché la cooperazione economica con tali paesi (1)

(91/C 284/05)

COM(91) 364 def.

(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE il 9 ottobre 1991)

(1) GU n. C 119 del 4. 5. 1991, pag. 6.

PROPOSTA ORIGINARIA	PROPOSTA MODIFICATA (Le parti non indicate si intendono invariate)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,	
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,	
viste le proposte della Commissione,	
visto il parere del Parlamento europeo,	
considerando che, nell'ambito delle relazioni con i paesi in via di sviluppo dell'America Latina e dell'Asia (PVS/ALA), la Comunità ha avviato nel 1976 una cooperazione finanziaria e tecnica cui si è aggiunta, più di recente, una cooperazione economica; che queste forme di cooperazione si inseriscono in una politica globale nei confronti di tutti i PVS, che prevede altresì l'espansione dei loro scambi commerciali mediante l'integrazione nel sistema commerciale multilaterale, misure appropriate prese in seno alle organizzazioni internazionali competenti e misure specifiche quali il sistema comunitario delle preferenze generalizzate;	
considerando che il processo di costruzione europea in atto e la maggiore presenza della Comunità nel mondo giustificano il proseguimento di una cooperazione economica di reciproco interesse e dell'aiuto comunitario allo sviluppo dei PVS/ALA, l'estensione ad altri paesi o settori, l'incremento dei mezzi previsti e la ricerca di un maggiore adeguamento alle esigenze nazionali e locali di ogni regione;	

PROPOSTA ORIGINARIA	PROPOSTA MODIFICATA
considerando che il Consiglio europeo ha ribadito più volte la volontà politica della Comunità di intensificare la cooperazione con le regioni del mondo il cui livello di sviluppo è tuttora insufficiente, mediante una azione potenziata, coordinata e multiforme della Comunità e degli Stati membri;	
considerando che, avendo esaminato a fondo la questione durante numerose sessioni, il Parlamento europeo ha espresso l'auspicio che la cooperazione venga rafforzata e che si rivedano le sue basi giuridiche per garantire una maggiore efficacia e trasparenza;	considerando che, avendo esaminato a fondo la questione durante numerose sessioni, il Parlamento europeo ha espresso l'auspicio che la cooperazione venga rafforzata e che si rivedano le sue basi giuridiche per garantire una maggiore efficacia e trasparenza, ed ha chiesto l'attuazione di un'autentica strategia di cooperazione basata su programmi pluriennali che corrispondano alle esigenze specifiche di queste due regioni del mondo, strategia che preveda una gamma di azioni consone alle situazioni divergenti dei gruppi di paesi dei continenti in questione e dotate di adeguati mezzi finanziari;
	considerando che occorre assicurare l'informazione dell'autorità di bilancio sul coordinamento tra la programmazione dei progetti e le loro incidenze finanziarie, nonché sulla trasparenza riguardo al cofinanziamento con gli Stati membri o altri donatori;
considerando che il Consiglio ha adottato conclusioni favorevoli agli orientamenti a lungo termine di questa cooperazione suggeriti dalla Commissione, relativi alle priorità e ai settori da considerare, nonché all'opportunità di aumentare le risorse destinate a tale cooperazione e di prevedere la possibilità di una programmazione indicativa a medio termine;	
considerando che, pur confermando i settori di azione tradizionali, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno individuato nuove priorità, in particolare in materia di ambiente, dimensione umana dello sviluppo e cooperazione economica in un'ottica di reciproco interesse della Comunità e dei paesi partner;	
considerando che è necessario stabilire le norme di gestione dell'aiuto finanziario e tecnico e della cooperazione economica con i PVS/ALA,	
considerando che il regolamento (CEE) n. 442/81 del Consiglio, del 17 febbraio 1991, relativo all'aiuto finanziario e tecnico a favore dei paesi in via di sviluppo non associati [1], deve pertanto essere abrogato e sostituito dal presente regolamento;	

[1] GU n. L 48 del 21. 2. 1981, pag. 8.

PROPOSTA ORIGINARIA	PROPOSTA MODIFICATA
considerando che il trattato non prevede, per l'adozione del presente regolamento, altri poteri che quelli stabiliti dall'articolo 235,	
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:	
Articolo 1	*Articolo 1*
La Comunità prosegue e amplia la cooperazione comunitaria con i paesi in via di sviluppo dell'America Latina e dell'Asia che non fanno parte dei paesi firmatari della convenzione di Lomé e non beneficiano della politica comunitaria di cooperazione nei confronti della regione mediterranea, in appresso denominati «PVS-ALA». Questa cooperazione comprende l'aiuto finanziario e tecnico e la cooperazione economica. In tale contesto, la Comunità attribuisce importanza fondamentale alla promozione dei diritti dell'uomo e della libertà degli scambi, anche nella sua dimensione culturale, nonché alla tutela dell'ambiente, attraverso un sempre più intenso dialogo sulle questioni politiche, economiche e sociali nella prospettiva del reciproco interesse.	La Comunità prosegue e amplia la cooperazione comunitaria con i paesi in via di sviluppo dell'America Latina e dell'Asia che non fanno parte dei paesi firmatari della Convenzione di Lomé e non beneficiano della politica comunitaria di cooperazione nei confronti della regione mediterranea, in appresso denominati «PVS-ALA». Questa cooperazione comprende l'aiuto finanziario e tecnico e la cooperazione economica. In tale contesto, la Comunità attribuisce importanza fondamentale alla promozione e alla difesa dei diritti dell'uomo, anche nelle loro dimensioni culturali ed etniche, al sostegno dei processi democratici, specie per quanto riguarda la parità delle donne, alla libertà degli scambi, anche nella loro dimensione culturale, nonché alla tutela dell'ambiente, attraverso un sempre più intenso dialogo sulle questioni politiche, economiche e sociali nella prospettiva di promuovere uno sviluppo reciprocamente sostenibile.
	Ciò nonostante, nel caso di attività che vadano direttamente a beneficio di popolazioni confrontate a gravi problemi di sviluppo, l'unica condizione cui è soggetto l'aiuto è la garanzia che esso giunga in maniera efficace e senza interferenze ai gruppi cui esso è destinato.
Articolo 2	*Articolo 2*
Tutti i PVS-ALA possono beneficiare dell'aiuto finanziario e tecnico e della cooperazione economica.	
Oltre agli Stati e alle regioni, possono essere beneficiari e partecipi le amministrazioni decentrate, gli organismi pubblici, le comunità locali o tradizionali, gli istituti e gli operatori privati, comprese le cooperative e le organizzazioni non governative.	Oltre agli Stati e alle regioni, possono essere beneficiari e partecipi le amministrazioni decentrate, le organizzazioni pubbliche, le organizzazioni regionali, le comunità locali o tradizionali, i gruppi professionali specifici, gli istituti e gli operatori privati e le persone giuridiche dell'economia privata, comprese le cooperative, le imprese dell'economia sociale, le associazioni e le fondazioni con obiettivi ben definiti e le organizzazioni non governative.

PROPOSTA ORIGINARIA	PROPOSTA MODIFICATA
Aiuto finanziario e tecnico	**Aiuto finanziario e tecnico**
Articolo 3	*Articolo 3*
L'aiuto finanziario e tecnico ha come scopo principale il miglioramento delle condizioni di vita delle fasce più bisognose della popolazione e l'attuazione d'interventi in settori per i quali le risorse interne si mobilitano con difficoltà, ma che hanno un'importanza strategica per lo sviluppo di questi paesi o per l'intera comunità internazionale.	L'aiuto finanziario e tecnico ha come scopo principale il miglioramento delle condizioni di vita delle fasce più bisognose della popolazione, particolarmente le donne, mediante l'attuazione di programmi e progetti in tutti i settori nei quali l'aiuto comunitario possa apportare un contributo determinante; si possono in particolare attuare interventi in settori per i quali le risorse economiche e umane interne si mobilitano con difficoltà, ma che hanno un'importanza strategica per lo sviluppo di questi paesi o per l'intera comunità internazionale.
L'aiuto finanziario e tecnico è destinato in via prioritaria ai PVS-ALA più poveri.	
Articolo 4	*Articolo 4*
L'aiuto finanziario e tecnico è teso in particolare allo sviluppo del settore rurale e all'aumento della sicurezza alimentare.	L'aiuto finanziario e tecnico può essere destinato in via prioritaria e nei casi debitamente giustificati agli sforzi dei PVS-ALA nei quali lo sviluppo rurale e il miglioramento della sicurezza alimentare siano frenati dalla mancanza di infrastrutture generali. In tale contesto sono oggetto di attenzione anche i problemi delle piccole città delle regioni rurali.
	Articolo 4 bis (nuovo) L'ambiente e le risorse naturali costituiscono una nuova priorità della cooperazione finanziaria e tecnica. Una quota delle risorse totali destinate alla cooperazione finanziaria e tecnica è riservata a progetti specifici di protezione dell'ambiente. Tale quota può essere aumentata nel quadro della procedura annuale di bilancio ed è destinata a finanziare programmi e progetti intesi, tra l'altro, a: — sensibilizzare l'opinione pubblica, formare dirigenti e tecnici e migliorare, in generale, le infrastrutture dei PVS-ALA; — effettuare studi di attuabilità e progetti pilota.
	Articolo 4 ter (nuovo) La dimensione umana dello sviluppo è presente in tutti gli ambiti di intervento.

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

La donna è soggetto prioritario di attenzione fra i gruppi più sfavoriti; si adottano pertanto programmi e progetti per rafforzare il suo ruolo di agente principale dello sviluppo, particolarmente nei settori rurali di produzione e nelle organizzazioni di base. Tali progetti o programmi sono intesi a incrementare la partecipazione attiva delle donne, in condizioni di parità, non solo ai processi produttivi ma anche alle attività sociali e al processo decisionale.

L'aiuto può essere destinato alle varie etnie indigene mediante azioni che promuovano la conservazione della loro cultura e struttura sociale.

L'aiuto può tener conto dei problemi demografici; mezzi finanziari e umani possono dunque essere destinati ad azioni che incontrino il consenso delle comunità di base.

Esso può comprendere l'informazione sul controllo delle nascite, ad esempio nell'ambito di informazioni sanitarie o attività didattiche.

Il miglioramento delle condizioni di vita nelle grandi città può ottenere l'aiuto comunitario mediante azioni che comprendono:

— il trasferimento di conoscenze tecniche specializzate per la soluzione di problemi di infrastrutture urbane in generale, particolarmente, per quanto attiene a alloggi, sanità e trasporti;

— la realizzazione di progetti destinati al settore non governativo.

Articolo 4 quater

(nuovo)

La dimensione culturale dello sviluppo rappresenta un obiettivo costante in tutte le iniziative e programmi cui partecipa la Comunità.

Articolo 4 quinquies

(nuovo)

La dimensione strutturale dello sviluppo rappresenta una priorità della quale la cooperazione finanziaria e tecnica deve tener conto al fine di superare i notevoli ostacoli finanziari e tecnici e le ripercussioni sociali cui molti PVS-ALA sono confrontati a causa di severe politiche di aggiustamento strutturale.

PROPOSTA ORIGINARIA	PROPOSTA MODIFICATA
	È possibile portare avanti determinate azioni di carattere strutturale in un settore, una regione di un paese o un gruppo di paesi al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile. In tali casi può essere contemplato il coordinamento con le altre istituzioni finanziarie internazionali e i donatori bilaterali.
	Articolo 4 sexies (nuovo) Una parte dell'aiuto può essere mobilitata per azioni di ripristino e di ricostruzione a seguito di calamità di qualsiasi natura e per la prevenzione delle medesime.
	Articolo 4 septies (nuovo) L'aiuto finanziario e tecnico può essere concesso ai PVS-ALA per l'elaborazione di programmi di lotta contro la droga che comprendano misure preventive o progetti intesi alla riconversione delle coltivazioni.
	Articolo 4 octies (nuovo) La cooperazione regionale tra PVS deve essere considerata un settore importante per l'aiuto finanziario e tecnico, in particolare nei seguenti campi: — cooperazione ambientale; — sviluppo del commercio intraregionale; — potenziamento delle istituzioni regionali; — sostegno all'integrazione e all'attuazione delle politiche e attività comuni tra PVS; — comunicazioni, soprattutto in materia di norme, reti e servizi, comprese le telecomunicazioni; — ricerca e formazione collegate allo sviluppo; — cooperazione nel settore energetico; — cooperazione culturale.

PROPOSTA ORIGINARIA	PROPOSTA MODIFICATA
	Articolo 4 novies (nuovo) Per migliorare l'efficacia in tutti gli ambiti di intervento disciplinati dal presente regolamento, viene rafforzato il coordinamento con gli aiuti bilaterali degli Stati membri e gli altri donatori internazionali, siano essi Stati o istituzioni finanziarie.
Articolo 5 L'aiuto finanziario e tecnico può essere esteso ai paesi relativamente più progrediti dell'America latina e dell'Asia, nei settori e nei casi specifici in cui l'intervento comunitario fa seguito a calamità oppure attua azioni o politiche nuove, fondamentali a livello regionale o internazionale, nei seguenti settori: — droga; — ambiente e risorse naturali; — potenziamento istituzionale; — esperimenti pilota a favore di categorie particolarmente sfavorite della popolazione; — cooperazione regionale.	*Articolo 5* — promozione culturale; — igiene pubblica;
Cooperazione economica *Articolo 6* La cooperazione economica concorre allo sviluppo dei PVS-ALA aiutandoli a trarre il massimo vantaggio dalle prospettive offerte dall'espansione del commercio internazionale, anche nell'ambito del grande mercato europeo, e rafforzando la presenza degli operatori, della tecnologia e del know-how europeo in questi paesi. Essa è tesa, in particolare, a sostenere i paesi che attuano politiche macroeconomiche e strutturali di apertura per gli scambi e gli investimenti e favorevoli ai trasferimenti di tecnologia, garantendo segnatamente la tutela dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale.	**Cooperazione economica** *Articolo 6* La cooperazione economica concorre allo sviluppo sostenibile dei PVS-ALA aiutandoli a trarre il massimo vantaggio dalle loro potenzialità economiche, scientifiche e umane e dalle prospettive offerte dall'espansione del commercio internazionale, anche nell'ambito del grande mercato europeo, e rafforzando la presenza degli operatori, della tecnologia e del know-how europeo in questi paesi.

PROPOSTA ORIGINARIA	PROPOSTA MODIFICATA
Articolo 7	*Articolo 7*
La cooperazione economica si effettua soprattutto in tre settori:	
1. miglioramento del potenziale scientifico e tecnologico e, in generale, del contesto economico, sociale e culturale mediante azioni di formazione e di trasferimento di know-how, rivolte essenzialmente ai quadri, ai decisori economici e ai formatori. Essa comprende tutti i campi, economici, tecnici e scientifici, in particolare l'energia, l'ecologia industriale e urbana e la tecnologia dei servizi.	
	Si agevolano le associazioni di istituti e centri di ricerca di entrambe le parti e si terrà conto della capacità di questi di acquisire rapidamente il know-how e le moderne tecnologie perché possano diffonderle nel paese recettore. I programmi possono altresì essere diretti ai quadri amministrativi, ai responsabili finanziari e ai formatori.
2. Miglioramento del sostegno istituzionale, al fine di rendere il contesto legislativo, normativo e sociale più favorevole allo sviluppo.	2. Miglioramento del sostegno istituzionale, al fine di rendere il contesto legislativo, economico, normativo e sociale più favorevole allo sviluppo.
3. Sostegno alle imprese, soprattutto mediante azioni di formazione e di assistenza tecnica, contatti tra imprese e misure che favoriscano l'accesso a mercati ampliati, fermo restando le disposizioni specifiche sui consorzi stabilite dal regolamento (CEE) n. . . .	3. Sostegno alle imprese, soprattutto mediante azioni di promozione commerciale, di formazione e di assistenza tecnica, contatti tra imprese e misure che favoriscano l'accesso a mercati ampliati, ferme restando le disposizioni specifiche sui consorzi stabilite dal regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio [EC-IIP].
La cooperazione regionale deve essere considerata un settore importante della cooperazione economica, in particolare per quanto riguarda:	
— la cooperazione per l'ecologia industriale e urbana;	
— gli scambi intraregionali;	— gli scambi intraregionali e, in particolare, l'appoggio agli sforzi di cooperazione economica compiuti da determinati paesi;
— le istituzioni regionali di integrazione economica;	

PROPOSTA ORIGINARIA	PROPOSTA MODIFICATA
— le politiche regionali;	
— le comunicazioni, ivi incluse le telecomunicazioni;	
— la ricerca e la formazione;	
— la cooperazione nel campo dell'energia.	
	— la cooperazione industriale;
	— la cooperazione in materia di scambi culturali.
Modalità di attuazione	**Modalità di attuazione**
Articolo 8	*Articolo 8*
In linea di massima, l'aiuto finanziario e tecnico e la cooperazione economica assumono la forma di aiuti a fondo perduto e provengono dalle risorse finanziarie del bilancio generale delle Comunità europee. I cofinanziamenti attuati con gli Stati membri o con altri donatori costituiscono la forma migliore di coordinamento. Deve tuttavia essere preservata, per quanto possibile, la natura comunitaria dell'aiuto.	L'aiuto finanziario e tecnico e la cooperazione economica assumono la forma di aiuti a fondo perduto e provengono da risorse finanziarie del bilancio generale delle Comunità europee. I cofinanziamenti attuati con gli Stati membri o con altri donatori, si tratti di Stati o di organismi finanziari internazionali, costituiscono la forma migliore di coordinamento. Deve tuttavia essere preservata per quanto possibile la natura comunitaria dell'aiuto.
	Qualora possibile, e vista l'esistenza di previsioni pluriennali per la cooperazione comunitaria con i PVS-ALA, si effettua una programmazione pluriennale per obiettivi, paesi e, se del caso, regioni.
Articolo 9	
1. L'aiuto finanziario e tecnico può coprire tutte le spese di importazione, nonché le spese locali per la realizzazione dei progetti e dei programmi.	
Possono essere assunte le spese di manutenzione e di esercizio per le azioni di cooperazione economica, i programmi di formazione e di ricerca e i progetti e i programmi di sviluppo, fermo restando che le spese per questi ultimi possono essere assunte unicamente nella fase iniziale e in materia decrescente.	
2. L'apporto finanziario dei partecipanti (paesi, enti, imprese, singoli beneficiari) va perseguito sistematicamente nella misura delle loro possibilità e in funzione della natura di ciascuna azione. Il pagamento di imposte, tasse e tributi e il prezzo di acquisto dei terreni sono esclusi dal finanziamento comunitario.	

PROPOSTA ORIGINARIA	PROPOSTA MODIFICATA
3. Le spese relative agli studi e alle perizie a breve e a lungo termine effettuati per aiutare i beneficiari e la Commissione a definire le politiche generali, ad individuare e a preparare le azioni, nonché ad effettuare il controllo e la valutazione, sono imputate di norma alle risorse comunitarie, nel quadro del finanziamento delle singole azioni oppure separatamente.	
Articolo 10	
Tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri sono ammesse a partecipare, a parità di condizioni, alle gare, alle aggiudicazioni, agli appalti e ai contratti.	
Per quanto riguarda l'aiuto finanziario e tecnico, tale partecipazione è normalmente estesa allo Stato beneficiario ma può esserlo, caso per caso, anche ad altri paesi in via di sviluppo.	
In casi eccezionali, debitamente comprovati, può essere ammesso il ricorso ad altre origini per componenti specifici.	
Articolo 11	
1. I progetti e i programmi di aiuto il cui costo a carico della Comunità supera 2 milioni di ecu, nonché le modifiche sostanziali e i superi eventualmente necessari per queste stesse azioni, che oltrepassano il 20 % dell'importo inizialmente stabilito, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.	
2. Se del caso, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3 gli atti necessari per definire:	
— il coordinamento tra le azioni di cooperazione comunitaria e quelle che possono essere realizzate su base bilaterale dagli Stati membri;	
— gli orientamenti pluriennali indicativi che si applicano ai principali paesi partecipi;	
— i settori di intervento della cooperazione.	

PROPOSTA ORIGINARIA	PROPOSTA MODIFICATA
Articolo 12	*Articolo 12*
1. La Commissione è assistita da un comitato, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.	1. La Commissione assicura la questione dell'aiuto e l'esecuzione degli stanziamenti approvati dall'autorità di bilancio. Essa è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nella votazione in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.	
La Commissione adotta le misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se esse non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione differisce di un mese l'applicazione delle misure da essa decise.	
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al secondo comma.	
3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.	
Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.	
La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.	

PROPOSTA ORIGINARIA	PROPOSTA MODIFICATA
Articolo 13	*Articolo 13*
La Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento, esponendo i risultati dell'esecuzione nonché i progetti e programmi finanziati nel corso dell'anno.	La Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento, esponendo i risultati dell'esecuzione del bilancio per quanto concerne gli impegni e pagamenti, nonché i progetti e i programmi finanziati nel corso dell'anno.
Inoltre, al termine di ogni quinquennio, viene presentata una relazione globale che illustri i risultati della valutazione regolare.	Inoltre, al termine di ogni quinquennio, viene presentata al Consiglio e al Parlamento una relazione globale che illustri i risultati della valutazione regolare, onde analizzare non solo l'esecuzione ma anche l'opportunità di mantenere o modificare gli orientamenti dell'aiuto.
Articolo 14	
Il regolamento (CEE) n. 442/81 è abrogato.	
Ogni riferimento a tale regolamento va inteso come un riferimento al presente regolamento.	
Articolo 15	
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*	
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.	